PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 14

Istituzione di posti di organico nei comuni e tipologia delle comunità montane

I comuni con la popolazione fino a 3.000 abitanti possono prevedere l'istituzione di posti attribuibili alla settima qualifica funzionale nelle aree tecnica, contabile e amministrativa, qualora cio' sia reso indispensabile in relazione al livello quali-quantitativo dei servizi istituiti, all'economicita' di gestione ed a condizione di idonea garanzia della copertura dei relativi oneri finanziari. Tali nuovi posti in organico dovranno essere approvati dalla commissione centrale per la finanza locale. I comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, con le procedure ed i criteri di cui al comma 1, possono istituire posti di organico di ottava qualifica per il cui accesso e' richiesto il possesso della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale. In relazione alle finalita' di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale, i comuni, fermo restando l'organico complessivo dell'area di vigilanza ed il procedimento di cui ai precedenti commi, potranno istituire posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), previa organizzazione del servizio e conseguente emanazione della prevista normativa regolamentare, nel limite del 30% nei comuni di I A e per i restanti del 20%, arrotondando all'unita' superiore, dell'organico della quinta qualifica funzionale. Per quanto concerne la tipologia delle comunita' montane di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si precisa che rientrano tra gli enti di tipo 2 le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ovvero con funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica o altre funzioni formalmente delegate dalla regione o dai comuni).

Versione in vigore dal 12 luglio 1987, non più in vigore dal 10 settembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego
Estremi	Decreto-legge 10 luglio 1987, n. 271
Titolo	II — Disposizioni relative a singoli comparti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-in-materia-di-pubblico-impiego/art-14-istituzione-di-posti-di-organico-nei-comuni-e-tipologia-delle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it